

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

7^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2001

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375) *FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(475) *CENTARO: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 7
* CENTARO (FI)	3
* FASSONE (DS-U)	6
GUBETTI (FI)	4
ZANCAN (Verdi-U), relatore	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta),	8

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(375) FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

(475) CENTARO: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 375 e 475.

Ricordo che nella seduta del 6 dicembre 2001 è stata svolta la relazione da parte del senatore Zancan.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati alcuni emendamenti.

CENTARO (FI). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.1, sottopongo alla riflessione della Commissione l'opportunità di prevedere, ovviamente utilizzando la terminologia più appropriata, che nell'ambito della competenza dell'amministrazione di sostegno possano anche ricadere persone che si trovano in uno stato accertato di severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti, quindi, ad esempio, anche quelle alcoliche. Infatti, anche quest'ultima dipendenza si articola in una sorta di grave infermità o menomazione, con tutte le implicazioni del caso – è giurisprudenza abbastanza costante – in ordine alla vita di relazione e alla possibilità di attendere ai propri interessi quotidiani; si tratta, tutto sommato, di una situazione analoga a quella prodotta da una grava infermità o dall'età avanzata. È una riflessione che sottopongo

alla Commissione, pur rendendomi conto di aprire una discussione abbastanza ampia.

Non è una questione su cui ci si «batterà strenuamente», però è comunque un'ipotesi che dovremmo iniziare ad approfondire. Nel concreto, lo stato di questi soggetti è molto simile a quello delle persone gravemente ammalate e menomate, con tutte le problematiche inerenti le necessità quotidiane e la cura del relativo patrimonio.

GUBETTI (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 3.2 è piuttosto formale, mirando a sostituire nel testo dell'articolo 404 richiamato al comma 1 dell'articolo 3 le parole «di una grave malattia ovvero di una menomazione» con le altre «di una infermità». Il concetto di infermità, infatti, comprende sia la malattia che la menomazione e forse anche qualche altro stato patologico in più. Comunque, si tratta prevalentemente di una modifica formale.

Considero invece più sostanziale il discorso sulla gravità della malattia. Il requisito della malattia grave in qualche modo comporta problemi interpretativi. E' difficile stabilire quando una malattia è grave e quando non lo è. Oltretutto, in questo modo si dimentica l'obiettivo principale che si intende raggiungere, cioè la tutela delle persone che comunque non sono in grado di provvedere ai propri interessi, che è indipendente dalla gravità della malattia. Faccio un esempio banale: una persona può avere una malattia gravissima, come un tumore, ma essere in grado di provvedere egregiamente ai propri interessi; un'altra può avere una malattia considerata non particolarmente grave e passeggera ma che gli impedisce totalmente di muoversi (a me, ad esempio, è stato diagnosticato un principio di ernia del disco). Mi sembra allora che il problema non sia la gravità ma il fatto che una persona, per infermità, oppure, se vogliamo utilizzare la precedente dizione, per malattia, per età avanzata eccetera, non può più provvedere adeguatamente a curare i propri interessi.

ZANCAN (*Verdi-U*), *relatore*. Signor Presidente, dopo lunga meditazione, anche io ho concordato sulla necessità di eliminare l'aggettivo «grave» riferito alla malattia e quindi sostanzialmente il mio emendamento 3.3 si associa a quello del senatore Gubetti. Poiché non riusciremo mai a fare un elenco esaustivo di tutte le cause che comportano incapacità, non ci conviene arrovellarci per definire lo stato di incapacità che vogliamo proteggere. Scusate il paragone con «l'Orlando Furioso», ma di per sé anche Astolfo è impazzito d'amore: potrebbe essere una causa molto poetica di amministrazione di sostegno. Ecco perché mi schiero in senso contrario all'emendamento Centaro laddove esso fa riferimento ad uno stato accertato di severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti. Infatti, lo «stato accertato» e la «severa dipendenza» sono due definizioni molto suscettibili di discrezionalità e come tali non raccomandabili, tra l'altro in un campo che si presta a grandi possibilità di deviazione della legge. Pensiamo ai giovani con ricchissimi patrimoni e quindi alla possibilità di ricorsi molto strumentali, così come nel caso

dell'alcolismo. Sappiamo che diverse persone si trovano nell'impossibilità temporanea di provvedere adeguatamente alla propria cura e alla propria persona quando sono in stato di ebbrezza da alcool; poi, passata l'ebbrezza, hanno momenti di lucidità. È vero che il senatore Centaro nel suo emendamento, oltre all'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, prevede anche l'impossibilità di mantenere uno stato di autonomia decisionale o funzionale, ma è giusto richiedere tale requisito, che riguarda una situazione protratta nel tempo quando vi possono essere situazioni temporanee che pur tuttavia necessitano dell'amministratore di sostegno?

Poiché dobbiamo far riferimento non alla causa ma alla condizione di malattia, sarei per il mantenimento del testo originario, ad eccezione dell'aggettivo grave. E' indubbio che una severa dipendenza da sostanze psicotrope provochi una menomazione e che una forma di alcolismo cronico sia causa di menomazione psichica o fisica, tuttavia non è necessario definire nel dettaglio i casi in cui lo stato di malattia presenti i requisiti richiesti di gravità perché, così facendo, ci metteremmo in una condizione difficile da gestire.

Quanto all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Gubetti, con il quale si intende sostituire il termine menomazione con quello di infermità, non riesco a cogliere la differenza. A mio avviso, infatti, in questo contesto il termine menomazione ha un significato diverso da quello di infermità che è più sinonimo di malattia; pertanto sarebbe preferibile mantenere distinti il concetto di infermità e quello di menomazione. Quindi, non mi oppongo ad un'eventuale sostituzione del termine malattia con quello di infermità, ma sono favorevole a conservare il termine menomazione che introduce un ulteriore elemento in una fattispecie così delicata in cui si raccomanda un'estrema precisione.

In definitiva, sono per la soppressione dell'aggettivo grave e per la conservazione del termine menomazione fisica o psichica; mi rimetto invece al parere della Commissione, in riferimento al termine malattia o infermità.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, da me presentato, si tratta di una semplice annotazione stilistica che non richiede ulteriori spiegazioni.

Di maggior peso è invece l'emendamento 3.5, volto a sostituire l'espressione «in nome e per conto del beneficiario» con le parole «in luogo del beneficiario». Quest'ultima espressione appare più in sintonia con quanto previsto per il tutore e il curatore, mentre l'altra sembra fotografare la situazione di una mera rappresentanza *in nomine alieno*. In sostanza, si tratta di verificare se vogliamo equiparare la fattispecie alla situazione del curatore e del tutore o invece sostenere proprio l'espressione «in nome e in luogo del beneficiario». Su questo, pur non ritirando l'emendamento, mi rimetto alla Commissione.

Anche gli emendamenti 3.6 e 3.7 hanno mero carattere stilistico; essi tendono ad eliminare il termine istanza e ad uniformare i termini ricorso e ricorrente.

Più di sostanza è l'emendamento 3.8, nel quale propongo di sopprimere l'avverbio personalmente. Infatti, se il soggetto non provvede personalmente alla gestione si potrebbe sostenere che non può farlo, mentre la gestione ordinaria l'amministrato può realizzarla anche attraverso la persona di servizio che va a fargli la spesa e quant'altro; altrimenti si dovrebbe dire che se non può agire personalmente si deve ricorrere all'amministratore di sostegno. Ritengo pertanto opportuno eliminare l'avverbio personalmente.

L'emendamento 3.10 è finalizzato ad escludere il dovere di continuare nello svolgimento dei compiti di amministratore di sostegno oltre i dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Con l'emendamento 3.13 si richiede che il provvedimento di nomina venga assunto con un decreto motivato. Ritengo che in una materia così delicata si imponga la motivazione del decreto, anche perché si decide se determinati effetti, limiti o decadenze, previsti da disposizioni di legge, debbano estendersi anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, le chiedo qualche minuto per illustrare l'emendamento 3.11, perché credo che insieme a quello presentato del senatore Centaro rappresenti una modifica di carattere sostanziale. Sono consapevole del fatto che la Commissione si è già espressa in direzione contraria, tuttavia vorrei pregare i colleghi di svolgere un'ulteriore riflessione perché mi sembra che il testo licenziato dalla Commissione sia gravemente lesivo di alcuni principi costituzionali e di un criterio di opportunità.

Vorrei ricordare che il preambolo della legge che ci accingiamo ad approvare prevede l'obiettivo di assicurare la migliore tutela di queste persone con la minore limitazione possibile della loro capacità di agire. Questa è la cornice nella quale ci muoviamo. Ora, nel licenziare il testo in sede referente la Commissione ha posto attenzione soprattutto al versante di chi riceve le disposizioni testamentarie, insistendo sul fatto che l'amministratore di sostegno deve essere al riparo da possibili influenze o, peggio ancora, circonvenzioni dell'amministrato.

Questo principio è sicuramente condivisibile, ma il testo - a mio giudizio - ha posto poca attenzione al versante del beneficiario. Infatti, il divieto di disporre per testamento a favore dell'amministrato lede sicuramente uno dei diritti inviolabili della persona ex articolo 2 della Costituzione; diritto che può sì essere sacrificato, ma soltanto in presenza di determinate indegnità di tipo penale ovvero di incapacità. Queste sono le situazioni che legittimano un intervento sulla capacità di testare. In tutte le altre previste dall'emendamento, eccettuate appunto le situazioni in cui l'amministrazione di sostegno discende da una menomazione psichica, non ravviso uno di quei parametri che giustificano la lesione del diritto fondamentale di testare.

L'altro profilo di lesione di valori costituzionali – a mio avviso altrettanto insuperabile – è la disparità di trattamento. Infatti, una volta eccettuata la situazione di menomazione fisica, non vedo una ragionevole giustificazione alla disparità tra un ottuagenario che fa testamento nella situazione di capacità mentale tipica della sua età e un altro ottuagenario con lo stesso grado di intendere e di volere del primo ma che è anche ipovedente o non deambulante o comunque è affetto da una malattia che giustifica l'amministrazione di sostegno; accordare al primo la capacità di testare e non al secondo mi sembra ingiustificato.

La terza considerazione riguarda l'opportunità. Se escludiamo dall'amministrazione di sostegno i possibili beneficiari di disposizioni testamentarie, anche parziali, scoraggiamo proprio le persone che potrebbero assumere questo incarico. Capisco il timore di interferenze e di possibili relazioni bilaterali di scambio (l'assistenza all'incapace in cambio di una parte dei suoi averi) ma questo non attiene necessariamente a situazioni di circonvenzione ma a quel bisogno di assistenza che queste persone molte volte hanno e che sono dispostissime a fronteggiare. Se escludiamo tutti questi soggetti da tale possibilità, rischiamo che poi nessuno vorrà svolgere questa meritata e importante funzione.

Per tale ragione ho predisposto l'emendamento 3.11, che può essere votato anche per parti separate, in cui ribadisco che la capacità di testare permane per le persone affette da menomazione fisica e comunque a favore dei parenti, quantomeno la cerchia di quelli compresi entro il quarto grado, cui aggiungo la persona stabilmente convivente, che ho visto essere appunto richiamata in altre disposizioni come soggetto che normalmente rientra tra le persone che nutrono affetto verso l'amministrato. Ciò posto, raccomando un ripensamento rispetto alla soluzione adottata in sede referente.

PRESIDENTE. Colleghi, la legge sull'amministrazione di sostegno è fortemente e universalmente richiesta: ne sono testimonianza le lettere e le telefonate che il Presidente riceve per conto dell'intera Commissione; si tratta di un tema di importanza centrale. In tale ottica, poiché l'emendamento 3.11 è di particolare rilievo, pregherò il senatore Fassone di utilizzare il suo tempo a disposizione in sede di dichiarazione di voto per procedere nuovamente alla sua illustrazione, nei termini sintetici tipici di quella sede, per consentire a tutti i colleghi di meglio acquisire i concetti ivi contenuti.

Ringraziando gli stenografi per la collaborazione che al solito hanno prestato, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N 375.

d'iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO, MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA E ZANCAN

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

DISEGNO DI LEGGE N 475.

d'iniziativa del senatore CENTARO

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto od in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. – Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. – (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Pubblicità*). – Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età; esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. – (*Soggetti*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. – (*Procedimento*). – Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sull'istanza. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. – (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). – La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella scelta, il giudice tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dall'interessato, ovvero dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

Le designazioni di cui al comma precedente possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. – (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). – Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. – (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). – Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Art. 411. – (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). – Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. E' nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario prima che siano decorsi almeno due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di questo codice e delle leggi speciali, la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione ed all'inabilitazione. Tuttavia il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto a seguito di ricorso o istanza che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412 – (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). – Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Art. 413. – (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). – Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

CENTARO

Al comma 1, sostituire l'articolo 404 ivi richiamato con il seguente:

«Art. 404. – (*Amministrazione di sostegno*). – La persona che, per effetto di una grave malattia ovvero di una menomazione fisica o psichica ovvero a causa dell'età avanzata, ovvero di un accertato stato di severa dipendenza da sostanze psicotrope o comunque alteranti protrattasi nel tempo, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi ovvero di mantenere uno stato di autonomia decisionale o funzionale, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».

3.2

GUBETTI

Al comma 1, all'articolo 404 ivi richiamato, sostituire le parole: «di una grave malattia ovvero di una menomazione» con le altre: «di una infermità».

3.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 404 ivi richiamato, sopprimere la parola: «grave».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 405 ivi richiamato, sostituire la parola: «esso» con la seguente: «e».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, quinto capoverso dell'articolo 405 ivi richiamato, lettera b), sostituire le parole: «in nome e per conto del beneficiario» con le seguenti: «in luogo del beneficiario».

3.6

IL RELATORE

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 407 ivi richiamato, sostituire la parola: «istante» con la seguente: «ricorrente».

3.7

IL RELATORE

Al comma 1, al terzo capoverso dell'articolo 407 ivi richiamato, sostituire la parola: «istanza» con la seguente: «ricorso».

3.8

IL RELATORE

Al comma 1, secondo capoverso dell'articolo 409 ivi richiamato, sopprimere la parola: «personalmente».

3.9

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 410 ivi richiamato, alla fine del primo periodo del secondo capoverso, dopo le parole: «della gestione» aggiungere

le seguenti: «e in caso di contrasto con il medesimo il giudice tutelare», e al secondo periodo sopprimere le parole: «di contrasto».

3.10

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 410 ivi richiamato, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente:

«L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti».

3.11

FASSONE

Nell'articolo 3, all'articolo 411 del codice civile ivi richiamato, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno fatte dalla persona beneficiaria, dopo la nomina del medesimo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto, sono annullabili qualora l'amministrazione di sostegno sia stata disposta a causa di menomazione psichica. È parimenti annullabile qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario prima che siano decorsi due anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dall'approvazione del conto finale.», e inserire, dopo il secondo capoverso il seguente: «Sono tuttavia valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero persona con lui stabilmente convivente».

3.12

IL RELATORE

Al comma 1, nell'introdotta articolo 411 del codice civile, secondo capoverso, sostituire le parole: «dell'articolo 596» con le altre: «degli articoli 596, 599 e 779».

3.13

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 411 ivi richiamato, terzo capoverso, inserire, dopo la parola: «decreto» l'altra: «motivato» e sopprimere le parole: «o istanza».
